

IL REATO DI INONDAZIONE, FRANA E VALANGA

A cura del Vice questore aggiunto forestale Alessandro Cerofolini

*Il presente articolo è stato estratto dal numero 3 anno I del periodico quadrimestrale "SILVAE",
la nuova rivista tecnico-scientifica del Corpo forestale dello Stato,
con autorizzazione dell'Autore per il nostro sito*

Premessa.

Negli ultimi tempi, tra gli scaffali delle librerie giuridiche, sono apparsi numerosi nuovi manuali di diritto ambientale ed interessanti compendi di polizia ambientale. Tutte queste opere trattano, in modo più o meno approfondito, le diverse materie in cui si articola la tutela dell'ambiente e del territorio prevista dal nostro ordinamento giuridico.

La notizia in sé è molto positiva, poiché aumenta, qualitativamente e quantitativamente, la dottrina nella materia ambientale nonché l'offerta dei testi giuridici su cui basare la formazione professionale degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, che, come è noto, è una Forza di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema.

In genere, tutti questi manuali e compendi sono suddivisi in capitoli, ciascuno dei quali espone, in modo più o meno argomentato, un singolo aspetto della complessa ed articolata materia ambientale. Si analizza, così, in un capitolo la tutela del paesaggio ed in un altro si affronta l'inquinamento atmosferico; si passa dalla tutela delle acque dall'inquinamento a quella della fauna e della flora, dalla gestione dei rifiuti a quella delle attività venatorie, e così via.

Tuttavia, in questi manuali di diritto ambientale si nota, quasi sempre, la totale assenza di un reato tipicamente ambientale. Ci si riferisce a quella fattispecie penale che sanziona alcune devastanti aggressioni del territorio, quali l'inondazione, la frana e la valanga.

La dottrina, autrice dei suindicati manuali, in genere giustifica la voluta omissione del reato di inondazione, frana e valanga dai suoi testi, argomentando che, da un punto di vista sistematico, si tratta di un delitto di comune pericolo mediante violenza e pertanto esula dalla materia ambientale.

Ma analizzando bene, anche il reato di incendio boschivo è classificato nel codice penale tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, eppure la dottrina lo ha sempre considerato un tipico reato ambientale e come tale lo ha descritto e commentato nei suoi manuali e compendi di diritto ambientale.

Sempre da un punto di vista giuridico anche il reato di getto pericoloso di cose, di cui all'articolo 674 del codice penale, concerne l'incolumità pubblica, eppure, sia per la dottrina che per la giurisprudenza, si tratta della principale contravvenzione sulla quale si poggia la tutela dall'inquinamento atmosferico e conseguentemente, in quanto considerato un tipico reato ambientale, trova ospitalità in tutti i manuali di diritto penale ambientale.

Ancora. Il vecchio articolo 727 del codice penale che sanzionava il maltrattamento di animali – ora novellato ed integrato con la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” – fino alla sua modifica era classificato come una contravvenzione concernente la polizia dei costumi e sanzionava chi, maltrattando gli animali stessi, offendeva il comune sentimento di pietà umana. Eppure, fino a quel momento, quasi tutta la tutela degli animali poggiava principalmente su quell'articolo, che giustamente veniva considerato un reato ambientale e come tale commentato su tutti i manuali di diritto ambientale.

Come mai, tutto ciò non è avvenuto anche per il reato di inondazione, frana e valanga, che pure sanziona degli scempi ambientali? Perché questo reato, che di fatto è posto a tutela del territorio, molto spesso non viene considerato come un reato ambientale?

Eppure, una frana è in grado di deturpare il paesaggio e modificare sensibilmente l'habitat naturale su cui insiste; una valanga è in grado di radere al suolo un bosco intero ed un'inondazione può recare la morte di tante specie animali e vegetali.

Davvero, in questi casi non si è in presenza di scempi ambientali o, peggio, di disastri ambientali?

Davvero, viene offesa solo l'incolumità pubblica e non anche l'ambiente?

O, forse, si è trattato di una semplice svista da parte della dottrina dominante?

O forse ancora, la polizia giudiziaria si è occupata di questo reato così raramente ed in maniera così episodica e sporadica tanto da non destare l'attenzione della dottrina che ha impegnato i suoi studi e le sue analisi su tematiche ambientali più stringenti ed attuali, come, per esempio, il traffico illecito e gli smaltimenti illegali di rifiuti, il commercio e la detenzione illegale di animali protetti o l'abusivismo edilizio?

La questione rimane aperta. Tuttavia, con questo breve intervento si vuole contribuire a far confluire definitivamente nell'alveo degli illeciti ambientali anche il reato di inondazione, frana e valanga di cui all'articolo 426 del codice penale e considerarlo, da un punto di vista sistematico, alla stregua degli altri reati ambientali.

Il concetto di incolumità pubblica, di comune pericolo e di territorio

Prima di passare all'esame del reato di inondazione, frana e valanga, occorre, necessariamente, precisare i concetti di *incolumità pubblica* e di *comune pericolo*, poiché, da un punto di vista sistematico, questo reato è considerato un delitto contro l'incolumità pubblica ed è rubricato nel codice penale tra i delitti di comune pericolo mediante violenza.

Nel codice penale la parola *incolumità* viene usata in senso stretto e rigoroso e si riferisce a tutti quei reati che possono mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone considerate indeterminatamente. Il bene della pubblica incolumità viene, quindi, configurato come sicurezza di tutti i cittadini in genere, contro i danni fisici che possono derivare dallo scatenamento, ad opera dell'uomo, delle forze naturali.

Dal concetto di incolumità pubblica - intesa come complesso delle condizioni garantite dall'ordinamento giuridico volte a garantire la vita e l'integrità fisica della collettività - restano pertanto fuori le lesioni meramente patrimoniali.

I delitti in questione, inoltre, vanno distinti dai delitti contro la vita e l'*incolumità individuale*, in virtù della loro attitudine ad estendere gli effetti lesivi al di là delle singole persone individualmente colpite o insidiate, mettendo così a rischio una cerchia indeterminata di persone.

L'espressione di *comune pericolo*, invece, indica un giudizio di probabilità, e più precisamente l'attitudine dell'azione incriminata a ledere o mettere in pericolo un numero indeterminato di persone. Tale pericolo, nella maggior parte dei casi, è presunto, mentre in alcuni casi particolari è richiesto esplicitamente, con l'espressione tipica "se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica".

Nel caso di reato di inondazione, frana e valanga, il pericolo è presunto: si presume, in base ad una regola di esperienza, che al verificarsi di una frana o di una valanga si accompagni l'insorgere di un pericolo. Il legislatore prescinde, quindi, dall'effettivo verificarsi di un pericolo nel caso concreto e si limita a tipizzare il fatto mediante la formula "chiunque cagiona una frana o la caduta di una valanga è punito", e ciò nella presunzione che una frana o una valanga sia nella quasi totalità dei casi un fatto di comune pericolo.

Nel caso del reato di inondazione, frana e valanga l'oggetto della tutela prevista dal legislatore è costituito, a parere dello scrivente, oltre che dalla incolumità pubblica, anche dal diritto di ogni singolo cittadino alla sicurezza del territorio in cui vive. Si tratta, quindi, di un delitto plurioffensivo: viene messa in pericolo non solo l'incolumità di una determinata collettività, ma anche l'integrità di un ecosistema locale.

L'inondazione, la frana e la valanga, infatti, sono fenomeni che portano con sé conseguenze disastrose, non solo per le persone ma anche per la fauna, la flora e tutte le risorse naturali colpite dall'evento. La previsione di questo reato fornisce, così, alla polizia giudiziaria un utile strumento per reprimere i grandi disastri ambientali causati dall'azione o dall'omissione dell'uomo e consente, quindi, di punire tutti quei comportamenti illeciti che mettono seriamente a rischio la sicurezza del territorio, su cui insiste una determinata collettività ed un determinato ecosistema.

Pertanto, da un punto di vista dottrinale, questo reato, proprio perché posto a tutela anche del territorio, può essere inserito tra i reati ambientali.

Per *territorio* non si deve intendere solo quello esclusivamente naturale. La nozione di tutela del territorio deve essere interpretata in maniera estensiva fino a ricomprendere l'intero habitat dell'uomo, ovvero il territorio comprensivo non solo di tutti i fattori biotici e abiotici in esso presenti (fauna, flora, suolo, clima, temperatura...), ma anche di tutte le opere e di tutte le costruzioni umane ed indipendentemente dalla presenza di eventuali rilievi estetici.

La nozione di territorio, quindi, non si riferisce soltanto agli ambienti naturali in senso stretto, quale un lago alpino, una guglia, una torbiera montana, una laricicembreta, una pecceta in associazione ad un rodoreto-vaccinieto, una brughiera a ginepro nano ed uva ursina, una faggeta di notevole pregio paesaggistico, un bosco di ripa formato da salici, ontani e luppoli, un versante collinare ricoperto da un orno-ostrieto, una foresta planiziale formata da pioppi, farnie e lecci, una pineta a pino domestico o la macchia mediterranea con la gariga e le dune, ma anche a situazioni concrete dove l'uomo vive, opera, staziona o transita: si riferisce, in sostanza, ad un territorio, naturale certamente, ma anche antropizzato, in cui gli ambienti naturali sono stati modellati e strutturati dall'uomo stesso nel corso dei secoli.

La fattispecie penale specifica

Tutto ciò premesso, si passa ora ad illustrare lo specifico reato di inondazione, frana e valanga.

Ai sensi dell'articolo 426 del codice penale "chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni". Tale reato viene definito anche delitto di disastro, intendendosi per disastro un avvenimento di notevole entità che lede o pone in pericolo un numero determinato di persone. La condotta penalmente rilevante consiste nel cagionare una inondazione, una frana o la caduta di una valanga.

Per inondazione si intende l'allagamento prodotto dalla invasione di acque in luoghi non destinati a riceverle, con enorme modificazione degli stessi e per una estensione tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Per frana si intende la caduta dall'alto di una notevole quantità di pietre, terra o sabbia di entità tale da creare pericolo per la pubblica incolumità.

Per valanga si intende la caduta da un punto alto della montagna di una enorme massa di neve che precipita a valle convogliando via via altra neve con un'entità tale da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Sia la frana che la valanga e l'inondazione debbono avere le caratteristiche del disastro: il fenomeno deve assumere proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento. Pertanto, non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento, smottamento.

Il dolo del reato in questione è generico e consiste nella coscienza e volontà di cagionare uno dei tre fenomeni indicati dall'articolo 426 c.p., con la consapevolezza del pericolo alla pubblica incolumità da esso derivante.

Trattandosi di delitto doloso, l'evento (inondazione, frana o valanga) può essere cagionato in qualsiasi modo, anche con una omissione.

Nella realtà dei fatti può accadere che dalla condotta dell'autore del reato derivi contemporaneamente un'inondazione, una frana o una valanga. È, per esempio, il caso di chi provoca dall'alto una frana o una valanga, il cui materiale, precipitando su un bacino di acqua, solleva un'enorme massa d'acqua, causando a valle una inondazione. In tali casi l'autore risponderà di un solo reato e non di più reati in concorso formale tra loro.

Gli istituti procedurali

In caso di una inondazione, di una frana o di caduta di una valanga, l'arresto è obbligatorio in flagranza di reato (articolo 380 c.p.p.).

Ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. è consentito il fermo dell'indiziato di delitto.

Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono consentite.

Si procede d'ufficio ai sensi dell'articolo 50 c.p.p. e l'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale collegiale del luogo.

Il tentativo di reato è sempre possibile.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo, invece, è lo Stato e l'oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla tutela dell'incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.

Le fattispecie penali connesse

Commentando il reato di inondazione, frana o valanga occorre necessariamente analizzare anche le altre fattispecie penali connesse al suindicato reato.

Si tratta di tre distinti delitti previsti tutti dal medesimo titolo VI del codice penale.

a) Reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Ai sensi dell'articolo 427 del codice penale "chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

Anche quest'ultimo reato è considerato un delitto contro l'incolumità pubblica ed è rubricato nel codice penale tra i delitti di comune pericolo mediante violenza. In questo caso, però, il pericolo non è presunto, ma è concreto e deve essere accertato dal giudice con riferimento alle circostanze del singolo caso. Inoltre, il pericolo, quale rilevante possibilità di un evento temuto, viene considerato un elemento costitutivo della fattispecie penale.

Il fatto penalmente rilevante consiste nel danneggiare una qualsiasi opera, naturale o artificiale, posta a difesa della collettività da inondazioni, frane o valanghe. Da tale danneggiamento deve derivare una probabilità di disastro.

Nel reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, il dolo è specifico, in quanto è caratterizzato dal fine di danneggiare determinate opere. Se, invece, l'autore del reato ha commesso il fatto con l'intenzione di cagionare il disastro, ma l'evento dannoso non si è verificato, risponderà del tentativo di reato di cui all'articolo 426 c.p.

Se a seguito del danneggiamento delle opere di difesa, il disastro si verifica, il delitto è aggravato: trattasi in questo caso di una circostanza aggravante speciale.

In caso di danneggiamento l'arresto è obbligatorio in flagranza di reato, solo nel caso in cui si verifichi il disastro (articolo 380 c.p.p.), altrimenti è facoltativo.

Ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. è consentito il fermo dell'indiziato di delitto, solo in caso di disastro, altrimenti non è consentito.

Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono sempre consentite.

Si procede d'ufficio ai sensi dell'articolo 50 c.p.p. e l'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo, invece, è lo Stato e l'oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla tutela dell'incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.

Il tentativo di reato di regola non è possibile, in quanto è sufficiente accertare la probabilità di disastro per concretizzare la sussistenza del reato stesso.

b) Delitto colposo di danno

Ai sensi dell'articolo 449 del codice penale, chiunque cagiona *per colpa* un'inondazione, una frana, una valanga o un danneggiamento di opere poste a difesa della collettività da inondazioni, frane o valanghe oppure un qualsiasi altro disastro idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Anche tale reato è considerato un delitto contro l'incolumità pubblica, ma è rubricato nel codice penale tra i delitti colposi di comune pericolo.

I requisiti materiali dei fatti punibili sono identici a quelli richiesti per le ipotesi dolose. Cambia solo l'elemento soggettivo: colpa anziché dolo.

Un esempio classico di questo reato è rappresentato dallo sciatore che, nonostante l'elevato pericolo di valanghe segnalato dai bollettini Meteomont del Corpo forestale dello Stato, abbia deciso di effettuare un fuori pista e che, a causa del suo passaggio su un manto nevoso poco stabile, provochi il distaccarsi di una enorme massa di neve che precipita a valle.

Anche per le ipotesi colpose, il danno per la incolumità pubblica può essere presunto o concreto.

In caso di delitto colposo di danno, l'arresto in flagranza di reato è facoltativo (articolo 381 c.p.p.).

Ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. il fermo dell'indiziato di delitto non è consentito.

Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono consentite.

Si procede d'ufficio ai sensi dell'articolo 50 c.p.p. e l'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo, invece, è lo Stato e l'oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla tutela dell'incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.

Il tentativo di reato non è possibile.

c) Delitto colposo di pericolo

Ai sensi dell'articolo 450 del codice penale chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di una inondazione (si badi bene: solo inondazione, non anche la frana, la valanga o il danneggiamento di opere di difesa dalle inondazioni, dalle frane o dalle valanghe) o di altri specifici disastri (come un disastro ferroviario o un naufragio) è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Il legislatore ha limitato la punibilità dei delitti di pericolo a titolo di colpa soltanto ad alcuni disastri più allarmanti, escludendo quelli ritenuti di minore allarme sociale, come il pericolo, colposamente cagionato, di una valanga. Bisogna però rammentare che si sta parlando del legislatore del 1930. A distanza di oltre settant'anni i tempi sono cambiati, la società si è modificata e l'opinione pubblica è attenta ad altre priorità: non si può negare, per esempio, che oggi il pericolo di valanga abbia acquistato un maggiore allarme sociale tra i cittadini (sciatori, sci-alpinisti, escursionisti, gestori di impianti, guide alpine, turisti...) che sempre di più frequentano le montagne innevate e, purtroppo, sempre più spesso vengono colpiti da questi disastri, causati dall'azione colpevole dell'uomo.

Anche questo reato è considerato un delitto contro l'incolumità pubblica ed è rubricato nel codice penale tra i delitti colposi di comune pericolo.

È ovvio che per sussistere il delitto colposo *di pericolo*, il disastro dell'inondazione non deve verificarsi, altrimenti ricorrerà il delitto colposo *di danno*.

In caso di delitto colposo di pericolo, non è consentito procedere né all'arresto né al fermo dell'indiziato di delitto.

Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui agli articoli 280 e 287 c.p.p. non sono consentite.

Si procede d'ufficio ai sensi dell'articolo 50 c.p.p. e l'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo, invece, è lo Stato e l'oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla tutela dell'incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.

Il tentativo di reato non è configurabile.

Le altre norme vigenti in materia

Nell'ordinamento giuridico italiano, nell'ambito della legislazione posta a tutela del territorio e dell'incolumità dei cittadini, vigono anche altre norme che, a vario titolo e con finalità diverse, si occupano della prevenzione, nel senso ampio del termine, dei fenomeni distruttivi connessi alle frane, alle valanghe ed alle inondazioni.

Si ripete, si tratta di disposizioni emanate per altre finalità istituzionali, ma che contengono al loro interno alcune norme programmatiche e diverse disposizioni recanti vincoli e divieti volti a prevenire il verificarsi dei fenomeni distruttivi in questione.

A) In materia di frane, smottamenti e dilavamento del terreno, si ricorda:

- 1) il regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, meglio noto come legge forestale, recante le norme relative al vincolo idrogeologico, le prescrizioni di polizia forestale e le disposizioni per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni vincolati;
- 2) la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. In particolare, la presente legge, oltre ad assicurare la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo ed il risanamento delle acque, provvede, attraverso la previsione dei piani di bacino e l'attuazione dei relativi programmi di intervento, alla tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi.

B) In materia di inondazione, invece, si rammentano:

- 1) il regio decreto 25 luglio 1904, n. 503, recante il Testo Unico sulle opere idrauliche e le norme di polizia idraulica;
- 2) il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici.

Entrambi i Testi Unici contengono norme volte ad assicurare la corretta regimazione delle acque, la sicurezza delle opere idrauliche, delle dighe e degli impianti idro-elettrici, il corretto utilizzo delle opere irrigue e dei canali di bonifica, i divieti di lavori, di opere, di costruzioni e di atti sulle acque pubbliche (fiumi, torrenti, rivi, scolatoi, canali, chiuse e altre opere di derivazione), loro alvei, sponde e difese;

3) la legge 18 maggio 1989, n. 183, nella parte in cui contiene disposizioni relative alla fruizione ed alla gestione del patrimonio idrico nazionale nonché nella parte in cui classifica e delimita i bacini idrografici (bacini di rilievo nazionale, bacini di rilievo interregionale e bacini di rilievo regionale).

C) In materia di valanghe, infine, si ricorda la recente legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. In particolare, ai sensi di questa legge, i soggetti che praticano lo sci-alpinismo, lo sci fuoripista e lo snowboard devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici (tipo ARVA) per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Alessandro Cerofolini

NOTA DELL'AUTORE

Questo articolo è dedicato alla memoria:

- *dei 2.000 uomini e donne che la sera del 9 ottobre 1963 morirono a seguito della frana staccatasi dal monte Toc che, riversando sul bacino artificiale del Vajont 270 milioni di metri cubi di terra, roccia ed alberi, scatenò un'onda di acqua alta 70 metri che, a valle, spazzò via Longarone (BL) e, a monte, inondò i paesi di Erto e Casso (PN);*
- *dei 159 uomini e donne che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 morirono a Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano (SA) a seguito dell'enorme massa di detriti e fango staccatasi dalla montagna sovrastante e franata sui centri abitati;*
- *dei 310 uomini e donne che, dal 1986 ad oggi, sono morti a seguito delle 530 valanghe, causate il più delle volte colposamente dalla superficialità degli "amanti" dello sci fuoripista, dello snowboard e del free-rider;*
- *delle altre decine e decine di uomini e donne che negli ultimi anni sono morte o rimaste ferite a seguito di inondazioni e frane causate dall'incuria delle aree rurali della nazione, dalla cattiva gestione del territorio, dal malgoverno urbanistico e dagli incendi boschivi che hanno devastato il*

Bel Paese; da una politica dissennata che, in omaggio al culto del lotto edificabile e del territorio considerato una terra da conquista per le truppe d'assalto della speculazione edilizia e fondiaria, ha cancellato il paesaggio e distrutto la natura, ha permesso l'abusivismo edilizio laddove non si doveva costruire, ha imbrigliato fiumi e torrenti dentro gabbie di cemento e ha disboscato e ricoperto il territorio con strisce di asfalto, blocchi di cemento, palazzi anonimi, villette a schiera, centri commerciali, capannoni, dighe, sbarramenti, discariche, tangenziali con tanto di svincoli, ponti e gallerie ed impianti di risalita con relative piste da sci, alberghi e ristoranti a 2.000 metri s.l.m.

Questo articolo vuole quindi essere un monito per evitare in futuro nuove sciagure umane ed ulteriori disastri ambientali, affinché le pene edittali previste dall'articolo 426 c.p. sopra richiamate fungano da effettivo deterrente e siano di fatto applicate, qualora si dovessero verificare ancora le fattispecie criminose in questione.